



SETTORE VIII

Edilizia Privata e Sviluppo Economico

AUTORIZZAZIONE N°33 /SUAP DEL 06/05/2025
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO
PROT. N° 35637 del 27/09/2024

IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE VIII

Vista la richiesta avanzata dalla Società FASTWEB SPA, con sede Legale a Milano in Piazza Adriano Olivetti n. 1, P.IVA 12878470157 rappresentata nella qualità di Procuratore della Società,

acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 27/09/2024 al n. 35637, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di scavi per la posa di cavi telefonici in fibre ottiche lungo Via Dei Lillà, nel Comune di Scicli (Rg);

Vista la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo mediante l'annullamento della marca ID 01231202112369 emessa in data 26/09/2024;

Vista la nota prot. gen. n.41240 del 12/11/2024, con la quale questo Ufficio ha inoltrato la superiore istanza, corredata di tutta la documentazione, al Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzione - Ufficio Manutenzione Edifici e Strade ed al Settore IV – Entrate - Ufficio Cosap, Pubblicità e Affissioni per il rilascio del parere endoprocedimentale di competenza e per il rilascio del bollettino per il pagamento del CUP;

Visto il parere rilasciato dal Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzione - Ufficio Manutenzione Edifici e Strade con nota prot. n. 765 del 09/01/2025, che integralmente di seguito si trascrive:

- Durante il corso dei lavori dovrà essere garantita la continuazione del traffico nelle vie interessate dai lavori;
- Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere segnalato a norma dei disposti del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché del Decreto in materia vigente;
- La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore alla profondità prevista dalle leggi vigenti che regolano la posa dei cavi elettrici;
- Il rinterro degli scavi deve essere adeguatamente costipato previa umidificazione delle materie, sì da scongiurare successivi cedimenti;
- Lo scavo ricadente sulla strada in conglomerato bituminoso dovrà essere ripristinato, per la larghezza dello scavo con uno strato di calcestruzzo per uno spessore di cm. 15, e dopo l'avvenuto assestamento, per garantire la complanarità della pavimentazione esistente, si procederà alla scarifica con idonea fresa per la larghezza minima di mt. 2,00 per la profondità di cm.3,00 e quindi alla stesa del tappetino di usura per la stessa larghezza. Le giunture fra il conglomerato bituminoso e le banchine cls dovranno essere perfettamente delineate con forme geometriche regolari;
- Lo scavo ricadente in pavimentazione con calcestruzzo dovrà essere ripristinato con calcestruzzo a resistenza classe Rck 25 per uno spessore minimo non inferiore a cm. 15;
- Lo scavo ricadente in pavimentazione in basole e/o selce di calcare duro dovrà essere ripristinato con la stessa, identica tipologia e preferibilmente utilizzando le basole e/o selce provenienti dallo svellimento, la sottofondazione della pavimentazione in calcare deve essere realizzata con calcestruzzo a resistenza classe Rck 25 per uno spessore minimo non inferiore a cm. 20;
- Lo scavo ricadente in pavimentazione con mattonelle di asfalto dovrà essere ripristinato con mattonelle dello spessore di cm. 5, la sottofondazione della pavimentazione in calcare deve essere realizzata con calcestruzzo a resistenza classe Rck 25 per uno spessore minimo non inferiore a cm. 20;
- Dovrà essere ripristinata, altresì, la segnaletica orizzontale esistente;
- I lavori di ripristino definitivo dovranno essere conclusi definitivamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio;
- Qualora per cause conseguenti all'esecuzione dei lavori autorizzati si dovesse ammalorare la pavimentazione delle aree soggette ad intervento e delle aree adiacenti, la Società Fastweb S.p.A. ha l'obbligo di ripristinare i luoghi a sue cure e spese su semplice richiesta da parte della Amministrazione;
- Ogni variazione che si rendesse necessaria introdurre in corso d'opera alle opere autorizzate deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Comune che provvederà all'opportuna sorveglianza;
- La Società Fastweb S.p.A. si obbliga, in qualsiasi tempo, a sua cura e spese ed entro i termini assegnati dall'ente Comune, a provvedere allo spostamento dell'impianto di sottosuolo di cui alla presente autorizzazione qualora lo stesso interferisca con eventuali lavori da effettuare nell'ambito della sede stradale;
- La Società Fastweb S.p.A., dalla data di inizio fino al collaudo assume ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che si dovessero verificare nel tratto di strada in oggetto in conseguenza dei lavori per i quali viene rilasciata la presente autorizzazione sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito;

- Prima dei rinterri dovranno essere richiesti ed effettuati i necessari sopralluoghi da parte dell'U.T.C. per verificare che non siano stati arrecati danni ai servizi del sottosuolo;
- Entro sei mesi dalla fine dei lavori, alla presenza di tecnici del Comune, dovrà essere effettuato il collaudo del ripristino, corredato dai verbali di visita richiesti e vistati dal tecnico del Comune che ha effettuato i sopralluoghi;
- La redazione dei verbali rimane a carico della Richiedente Società Fastweb S.p.A.;
- L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato almeno 5 (cinque) giorni prima;
- Al fine di poter effettuare la sorveglianza dei lavori si chiede copia dell'autorizzazione e dell'inizio lavori;
- La fine dei Lavori Autorizzati dovrà essere comunicata e corredata da:
 1. Dichiarazione del Direttore dei Lavori che asseveri l'esecuzione e la descrizione dei lavori eseguiti a perfetta regola d'arte;
 2. Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi al momento della conclusione dei lavori;
- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere versata la tassa di occupazione temporanea del suolo previa contabilizzazione da parte dell'Ufficio Tosap.

Visto l'art.88 comma 10 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259 che dispone quanto segue: “Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.”;

Visto l'art.93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259 che dispone quanto segue: comma 1 “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”; comma 2 “.....omissis..... Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”;

Atteso, pertanto, che alla luce dei disposti di cui agli artt. 88 e 93 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259, l'unica tassa dovuta è la tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (CUP) che viene determinata in € 22,40 calcolata per mq. 28,00, come da crono programma dei lavori allegato all'istanza;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (CUP) dell'importo complessivo di € 22,40 calcolata per mq. 28,00, come da crono programma dei lavori allegato all'istanza, effettuato a mezzo bonifico Pago/PA in data 22/04/2025;

Vista la delega per il ritiro del presente provvedimento, conferita al Sig. La Salandra Pierluigi nato a Foggia il 15/02/1981, nella qualità di referente dell'impresa Sielte;

Verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria del provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato e del P.T.P.C.T. 2023/2025 approvato con D.G.C. n. 209 del 24/11/2023;

Dato atto, pertanto, che ai sensi della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione, non sussistono motivi di incompatibilità tra l'interessato e i responsabili dell'istruttoria del procedimento e dell'adozione del provvedimento conclusivo;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico e in base alle sopraindicate determinazioni degli Uffici competenti:

RILASCIA

alla Società Fastweb S.p.A., con sede Legale a Milano in Piazza Adriano Olivetti n. 1 , P.IVA 12878470157 rappresentata dal _____ nella qualità di Procuratore della Società, l'autorizzazione per la realizzazione di scavi per la posa di cavi telefonici in fibre ottiche lungo Via Dei Lilla, nel Comune di Scicli (Rg), così come previsto nel progetto allegato agli atti istruttori, che qui integralmente si richiamano;

FA OBBLIGO

- di trasmettere, in uno alla comunicazione di fine lavori:
 1. una dichiarazione del direttore dei lavori che asseveri l'esecuzione e la descrizione dei lavori eseguiti a perfetta regola d'arte;
 2. idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi al momento della fine lavori.

DA ATTO CHE

a) - Il ritiro del presente atto comporta per il richiedente e/o gli aventi diritto, l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme di attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio vigente;

- b)** - Il presente provvedimento è rilasciato, mediante notifica, al Sig. _____, nella qualità di delegato e referente dell'impresa Sielte; in copia trasmesso alla Società Fastweb S.p.A. all'indirizzo P.E.C.: *fiber.network.sud@pec.fastweb.it*, al Settore VII - Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni - Ufficio Manutenzione Edifici e Strade ed al Corpo di Polizia Municipale;
- c)** - Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Scicli e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- d)** - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.
- Scicli, li 06/05/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Luigi Statello

IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE VIII
F.to Ing. Salvatore Privitera

COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VIII
Edilizia Privata e Sviluppo Economico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ certifica che il presente
Atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
al n° _____ prot. dal _____ al _____

Scicli, li _____

Il Responsabile del Procedimento

